



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 226

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 25 luglio 2019

I N D I C E

Giunte

Regolamento:

Plenaria (*)

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Plenaria *Pag.* 5

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 10

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria » 12

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 90) » 93

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 94

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104) » 101

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) *Pag.* 102

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Ufficio di Presidenza » 103

Plenaria » 103

Per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria » 105

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 226° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 luglio 2019.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 112
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 113
<hr/>	
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i> 115

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 25 luglio 2019

Plenaria**112^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI

Intervengono il ministro della giustizia Bonafede e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d’iniziativa governativa (Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd’Az*) illustra il disegno di legge in titolo che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 (Atto Camera 1603-*bis*). Esso risulta dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera del Capo III (articoli 6-11, recanti disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive) del disegno di legge Atto Camera 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Il testo è composto da 10 articoli, organizzato in 4 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all’ordinamento sportivo (articoli 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (articoli 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (articoli 7-9), disposizioni finali (articolo 10). Esso reca sei deleghe al Governo, alcune delle quali qualificate come «riordino», altre qualificate come «riordino e riforma»,

nonché alcune disposizioni prescrittive. Le deleghe devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa, in alcuni casi, della Conferenza Stato-regioni e, in due casi, della Conferenza unificata.

Tra i principi e i criteri direttivi di carattere generale ricorrenti nelle varie previsioni di delega – che non verranno richiamati in corrispondenza degli articoli specifici – vi sono: l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 151 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Gli schemi dei decreti – adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con altri Ministri di volta in volta interessati – sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Riguardo ai profili di interesse della Commissione Giustizia segnala i seguenti articoli.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. In relazione alla delega, al comma 1 si stabiliscono i seguenti principi e criteri direttivi specifici: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale (*lett.a*); riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico (*lett.b*); individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza (*lett.c*), (il suddetto criterio di delega prospetta, come accennato l'inserimento della figura del direttore di gara – attualmente in genere ricondotta ad un rapporto associativo con la federazione sportiva – nell'ambito del lavoro sportivo); tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, prevedendo specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive (*lett.d*); valorizzazione della formazione

dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, per garantire loro la crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva (*lett.e*); disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto anche del fine non lucrativo di queste ultime (*lett.f*); riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza (*lett.g*); riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico (*lett.h*); «riconoscimento giuridico» della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo n. 178 del 1998 (*lett.i*); revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e Federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire (*lett.l*); trasferimento all'Unione italiana tiro a segno delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate attualmente dal Ministero della difesa, anche prevedendo forme di collaborazione con quest'ultimo, previa, anche in tal caso, puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire (*lett.m*); riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, con riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, nonché alla tutela e al benessere degli stessi.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni.

Dall'attuazione della delega si prevede, anzitutto, che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al contempo, tuttavia, si dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse del Fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (articolo 13, comma 5 del decreto-legge n. 87 del 2018), gli stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 6 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Tralasciando i principi e criteri direttivi di carattere generale già descritti in premessa, si stabiliscono i seguenti principi e criteri direttivi specifici, finalizzati, sostanzialmente, a disciplinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni attualmente previste dal Regolamento degli agenti sportivi. Si tratta di: previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione (*lett.d*); disciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria (*lett.e*); individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale (*lett.f*); introduzione di una disciplina finalizzata a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi (*lett.g*); definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti (*lett.h*).

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni. Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Ciò premesso propone l'espressione di un parere favorevole sul testo e non ostativo sugli emendamenti.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) e il senatore BALBONI (*Fdl*) preannunciano il voto contrario.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti è approvata la proposta di parere del Presidente relatore.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro della giustizia sulla situazione carceraria, sulla magistratura onoraria e sull'organico della magistratura e dell'amministrazione**

Interviene il ministro BONAFEDE che rende comunicazioni sulla situazione carceraria, sulla magistratura onoraria e sull'organico della magistratura e dell'amministrazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori CUCCA (*PD*), CALIENDO (*FI-BP*), Fiammetta MODENA (*FI-BP*), BALBONI (*FdI*), GRASSO (*Misto-LeU*), e Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*).

Il ministro BONAFEDE replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 18,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 25 luglio 2019

Plenaria

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il relatore FENU (*M5S*) presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il presidente BAGNAI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di parere.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 87

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere agli articoli 27 e 32 rispettivamente all'accertamento e all'impegno la definizione di competenza finanziaria allineata a quella del bilancio dello Stato così come definita negli articoli 21-*bis* e 34 della legge n. 196 del 2009;
- valuti la Commissione di merito l'opportunità di ribadire nelle disposizioni a carattere generale quanto già previsto all'articolo 81, comma 7, che esclude l'applicazione delle norme in materia di bilancio di enti previdenziali privati di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n.103 del 1996.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Giovedì 25 luglio 2019

Plenaria**97^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione le proposte di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 1372 avanzate da parte dei vari Gruppi parlamentari.

La Commissione definisce quindi l'elenco delle audizioni, convenendo di concentrarne lo svolgimento nella giornata di martedì 30 luglio.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) *Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 9 emendamenti al nuovo testo per il disegno di legge n. 992 presentato ieri dal relatore Barbaro (*pubblicati in allegato*).

Il relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la sostanziale e generale condivisione del nuovo testo da lui presentato da parte dei vari Gruppi parlamentari. Il disegno di legge approvato dalla Camera di deputati, derivante da un'iniziativa condivisibile del Gruppo di Forza Italia, prevedeva l'inserimento dell'educazione motoria nella scuola primaria – diversa dall'attività sportiva – in modo graduale e limitato: limitato infatti a un numero circoscritto di scuole e in via sperimentale, prevedendosi una valutazione dell'iniziativa nel corso degli anni. Il nuovo testo, considerato che sono state individuate le necessarie risorse, prevede l'estensione di tale insegnamento in via generalizzata a tutte le scuole e non più con carattere sperimentale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) illustra l'emendamento 1.8, con il quale si propone di integrare il testo del relatore prevedendo che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria: si tratta di una norma della legge sulla Buona scuola già vigente e che non comporta ulteriori oneri. Illustra quindi l'emendamento 1.4, che consente a personale docente abilitato anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista di essere utilizzato per le finalità perseguite dal disegno di legge in titolo: anche in questo caso si tratterebbe di una soluzione che non comporta ulteriori oneri, trattandosi di personale già in ruolo.

La senatrice IORI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che integra il testo del relatore inserendo tra le finalità riconosciute all'educazione motoria quella di strumento formativo, di relazione, di socializzazione, rispetto delle regole, di sé e degli altri nonché di integrazione sociale. Dà quindi conto dell'emendamento 1.5, che propone lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti, a suo giudizio particolarmente importante. Infine illustra l'emendamento 1.9, volto a garantire che all'attività motoria nella scuola primaria siano garantiti, anche gli idonei spazi per il loro svolgimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. – Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) *Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di «Cittadinanza e Costituzione»*

(1031) *Licia RONZULLI. – Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie*

– e della **petizione n. 238** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda nella seduta di martedì i disegni di legge in titolo sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento. Ricorda inoltre che nella seduta di ieri si è convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri, fino alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Comunica che la Commissione bilancio ha espresso ieri un parere non ostativo sul testo del disegno di legge n. 1264.

Si passa alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo numero 1.

La senatrice MALPEZZI (PD) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si prevede che l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione» sia impartito in modo trasversale, coinvolgendo tutti i docenti contitolari

di ciascuna classe. Si prevede inoltre che tale insegnamento sia oggetto di autonoma valutazione, definita a livello collegiale in sede di scrutinio dai docenti medesimi. Altri emendamenti all'articolo 1 sono volti ad adeguare sotto il profilo lessicale al richiamo all'educazione alla Cittadinanza. Illustra infine l'emendamento 1.11, con il quale si propone di consentire l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca promuova l'organizzazione e la frequenza di appositi corsi.

La senatrice IORI (*PD*) illustra l'emendamento 1.7, con il quale si conferisce rilievo alla memoria storica nell'ambito dell'educazione civica, sottolineando come sia difficile costruire un futuro di cittadinanza attiva senza valorizzare la memoria storica.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) illustra l'emendamento 2.18, con il quale si affida ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche il coordinamento dell'insegnamento della materia nelle scuole del secondo ciclo. L'emendamento 2.19 ribadisce che l'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di autonoma valutazione, come già proposto con l'emendamento 1.1, e affida al Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche la definizione delle competenze da raggiungere, degli obiettivi di apprendimento e delle relative modalità di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 3.8, volto a valorizzare lo studio della storia d'Italia nel contesto geopolitico internazionale: a suo avviso, occorre promuovere la memoria storica, una prospettiva che si tende a rimuovere, con grave danno per la tenuta morale e civile del Paese. Alla valorizzazione dello studio della storia tutta la Commissione è peraltro molto sensibile, come è dimostrato anche dal deferimento dell'affare assegnato n. 160, accogliendo l'iniziativa promossa dalla senatrice Segre. Conclude sottolineando come lo studio della storia in una prospettiva geopolitica internazionale costituisca uno strumento fondamentale per consentire agli studenti piena consapevolezza di quanto accade nel mondo e dei propri diritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice IORI (*PD*) illustra l'emendamento 4.5, una proposta presentata in testo pressoché identico anche da altri Gruppi di opposizione, volta a focalizzare lo studio dell'educazione civica non solo sugli aspetti

organizzativi e istituzionali della Costituzione italiana, ma anche sui principi fondamentali della società democratica, sui diritti e doveri, sulla libertà e sui limiti, sul senso civico e sulla giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra l'emendamento 5.0.1 volto a inserire l'educazione alla cittadinanza europea nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica: considera infatti particolarmente importante, per completare la formazione dei cittadini, lo studio e la conoscenza delle istituzioni dell'Unione Europea e del loro funzionamento, colmando così una lacuna a suo giudizio grave.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) condivide l'obiettivo perseguito con l'emendamento appena illustrato, ma paventa il rischio che esso finisca paradossalmente per alimentare lo spirito antieuropeo: egli ritiene infatti che il senso di appartenenza al progetto europeo possa essere suscitato, semmai, focalizzando l'educazione alla cittadinanza europea sugli elementi culturali, sui diritti, sui valori dell'Europa, piuttosto che sul funzionamento delle sue istituzioni.

Il senatore MARILOTTI (*M5S*) interviene in discussione sul complesso degli emendamenti finora esaminati, ricordando come i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle avesse presentato emendamenti al disegno di legge n. 1264, poi ritirati, in quanto sollecitati a consentire l'approvazione in via definitiva del testo già definito dalla Camera dei deputati. Si riserva di sottoporre all'Assemblea, eventualmente presentando un ordine del giorno, molti degli aspetti emersi dall'illustrazione degli emendamenti. In particolare, considera fondamentale il tema dell'educazione alla cittadinanza europea, per assicurare la quale occorre garantire un'ideale e specifica formazione dei docenti; lo studio della geopolitica costituisce, poi, un elemento cruciale al fine di rivitalizzare materie come la geografia, che dovrebbe essere arricchita con una prospettiva economica e sociale; conclude infine sottolineando l'importanza della valorizzazione della memoria storica, sottolineando come all'origine di tale percorso vi debba essere la conoscenza e lo studio della storia e del contesto locale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice MALPEZZI (*PD*) per chiedere di considerare la possibilità di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge numero 1264, poiché ritiene improbabile che possa essere realisticamente discusso in Assemblea prima della pausa estiva. Vengono meno quindi le ragioni per le quali il senatore Romeo aveva sollecitato il ritiro degli emendamenti: assai probabilmente non vi potrà essere infatti l'approvazione definitiva del testo prima della pausa estiva e l'inizio della sua applicazione con il nuovo anno scolastico. Auspica quindi che la Commissione non voglia assumersi la responsabilità

di non correggere un testo, che invece richiede integrazioni, in nome di un'urgenza che ragionevolmente non sussiste.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) dichiara la propria contrarietà alla proposta ora avanzata dalla senatrice Malpezzi. Alcuni Gruppi di opposizione hanno spesso lamentato l'assenza di dibattito sui temi oggetto del disegno di legge numero 1264 e hanno sottolineato l'urgenza di intervenire: il silenzio a volte è ascolto e il suo Gruppo ha esercitato tale capacità di ascolto e compreso come si debba intervenire tempestivamente per valorizzare un percorso di cittadinanza nelle scuole. Si dice consapevole che il testo approvato dalla Camera dei deputati non sia perfetto, ragione per la quale ha presentato ordini del giorno. Sottolinea tuttavia come la maggior parte dei temi che emergono dagli emendamenti presentati sono già contenuti nel disegno di legge. Rileva peraltro polemicamente come l'importanza dello studio della storia sia stato sottolineato da forze politiche, come Forza Italia, che a suo tempo ridussero le ore dedicate a tale materia. Proprio perché il disegno di legge non prevede ore aggiuntive per l'insegnamento dell'educazione civica non ha senso, a suo avviso, riempire di eccessivi contenuti – come proposto dagli emendamenti in discussione – l'insegnamento dell'educazione civica. Conclude auspicando che il testo possa essere approvato definitivamente consentendo così l'inizio di un percorso, da implementare semmai successivamente.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) non mette in dubbio la bontà delle intenzioni della senatrice Floridia, ma rimarca come non vi sia alcuna urgenza, non sussistendo alcun vuoto normativo. Quello che il disegno di legge numero 1264 prefigura è in realtà, a suo giudizio, una forzatura che rischia di aggiungere problemi anziché risolverne, tanto più perché non sono previste risorse aggiuntive. Lamenta la compressione dei tempi di esame da parte della Commissione, che non è stata messa nelle condizioni di poter modificare il disegno di legge. Invita il Presidente a difendere le prerogative della Commissione e sottolinea l'esigenza di assicurare al Senato il ruolo che gli spetta. Conclude sollecitando un serio e costruttivo confronto su un nucleo ristretto di emendamenti da approvare, auspicabilmente con la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari, sottolineando come altrimenti il disegno di legge rischi di tradire le molte aspettative, cui peraltro aspiravano a rispondere anche gli altri disegni di legge il cui esame è connesso a quello approvato dalla Camera.

Il senatore CANGINI (*FI-BP*) contesta l'affermazione della senatrice Floridia secondo la quale tutti gli ambiti degli emendamenti illustrati sono già compresi nel disegno di legge numero 1264, il quale – se così fosse – sarebbe inutile. Peraltro si tratterebbe di ambiti privi di un minimo comune denominatore, che dovrebbero essere insegnati da docenti privi di una preparazione specificatamente mirata, in assenza di ore aggiuntive e di risorse. Stigmatizza la tendenza a legiferare sotto l'influenza di esi-

genze di comunicazione, approvando di testi imperfetti che rischiano di essere inefficaci.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) replica come sia proprio l'educazione civica il comune denominatore invocato; proprio perché non è previsto un incremento orario e considerata la pluralità di materie richiamate si prevede che l'educazione civica sia impartita in modo trasversale da una pluralità di docenti, nell'ambito del loro orario; ciò che il disegno di legge introduce è il coordinamento e la previsione di un progetto in cui inquadrare tale insegnamento. Si rammarica dei tempi ridotti per l'esame del disegno di legge numero 1264 da parte del Senato, ma ribadisce che considera preferibile approvare il testo e consentirne l'applicazione a partire da settembre piuttosto che perfezionarlo differendone l'operatività.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) manifesta stupore per le affermazioni della senatrice Floridia, osservando come l'educazione civica sia già presente nelle scuole. Ribadisce la bontà delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo e invita a integrare il disegno di legge almeno con la previsione della autonoma valutazione della materia.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Iori ritira gli emendamenti 2.5 e 4.7.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 11, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra l'emendamento 12.0.2 ricordando gli oltre 4.000 docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche attualmente presenti nell'organico dell'autonomia, che potrebbero essere utilizzati per gli scopi perseguiti al disegno di legge numero 1264.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) intervenendo sul complesso degli emendamenti chiede, in particolare al Gruppo PD, di indicare le principali modifiche da apportare, a loro giudizio, al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Rispondono polemicamente la senatrice MALPEZZI (*PD*), che rinvia al testo degli emendamenti presentati, e VERDUCCI (*PD*), che contesta la natura provocatoria dell'intervento del relatore.

Replica il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*), assicurando che il suo intervento non aveva alcun intento provocatorio o offensivo e scusandosi, comunque, se così è risultato.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) prende atto della precisazione del relatore e lo ringrazia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al disegno di legge 1264.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati 293 emendamenti e 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo (*pubblicati in allegato*).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 992

Art. 1.

1.1

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «strumento di apprendimento cognitivo,» inserire le seguenti: «formativo, relazionale, di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale».

1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli *ex* Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato ai predetti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 2012, n. 44».

1.3

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire, le parole «laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive» con le seguenti: «conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport».

1.4

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015, n. 107;».

1.5

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che all'inserimento curricolare dell'educazione motoria, oltre ai requisiti dei titoli di accesso, corrispondano attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria;».

1.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

«c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi prime e seconde nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi prime, seconde e terze nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi prime, seconde, terze, quarte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;»

1.8

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo lettera c-ter) inserire la seguente:

«c-quater) prevedere che il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 13 luglio n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti;».

1.9

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera e), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ferma restando, accanto ad attività e orari, anche gli spazi, ossia la presenza di palestre e luoghi idonei allo svolgimento delle attività motorie».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1372

G/1372/1/7

IANNONE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, specificando tra i principi e criteri direttivi il riordino della disciplina della mutualità;

nelle più importanti manifestazioni sportive a livello europeo la mutualità ha un ruolo fondamentale per la crescita dei movimenti e delle discipline sportive: ad esempio, la Bundesliga 1 tedesca conferisce il 20 per cento alla Bundesliga 2, la Premier League inglese e la Ligue francese tra il 10 per cento e il 19 per cento alla categoria cadetta, la Liga spagnola il 13,5 per cento dei diritti tv e il 40 per cento dei ricavi dal *marketing* associativo;

in Italia la quota di mutualità, stabilita dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, è ferma al 10 per cento da più dieci anni;

il decreto Melandri disciplina la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi degli sport professionistici a squadre, e cioè calcio e basket, e aveva determinato che la quota del 10 per cento fosse calcolata sulla base dei ricavi dai diritti audiovisivi sportivi ottenuti dalla Lega Calcio Serie A;

in forza di tale decreto, l'importo corrispondente alla quota del 10 per cento veniva distribuita attraverso una fondazione, di cui facevano parte i rappresentanti delle leghe del calcio e del basket, delle federazioni del calcio e del basket, e del CONI;

in forza della legge 1 dicembre 2016 n. 225, la fondazione è stata eliminata e la quota del 10 per cento è stata destinata, di fatto, alla Federazione Gioco Calcio, che la ridistribuisce alle proprie Leghe secondo specifiche finalità interne alla federazione;

stante la cannibalizzazione delle finestre espositive dal calcio di Serie A rispetto alle altre competizioni sportive inferiori del calcio e al basket, tale quota dovrebbe essere elevata quantomeno al 15 per cento;

la quota dovrebbe essere non solo finalizzata a sostenere i movimenti del calcio e del basket ma anche destinata a finanziare le attività di controllo e monitoraggio delle scommesse clandestine e a contrastare il fenomeno della ludopatia;

sarebbe utile che i sessanta milioni in più stimati a carico della Lega Calcio Serie A possano essere compensati da maggiori risorse, come potrebbero essere quelle derivanti dalla commercializzazione in via centralizzata dei diritti sulle scommesse sportive generate sulle proprie competizioni ovvero ripristinando la possibilità per le società sportive di poter utilizzare lo strumento delle sponsorizzazioni sportive, oggi escluse dal Decreto Dignità,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega in materia di riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico, allocazioni chiare e più precise, al fine di valorizzare e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse;

ad aprire un tavolo di discussione e confronto con tutti gli interessati al fine di elaborare una riforma complessiva in materia di giochi e scommesse, così come indicato dal comma 6-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto decreto dignità.

G/1372/2/7

IANNONE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

sempre più importanza assume oggi l'utilizzazione delle riprese effettuate all'interno degli impianti sportivi (stadi o palazzetti), per diversi motivi: *a*) per il controllo delle tifoserie all'interno degli impianti sportivi, al fine di monitorare il comportamento dei tifosi e, conseguentemente, garantire la sicurezza di tutti coloro che assistono allo spettacolo sportivo; *b*) per il cosiddetto controllo sportivo, al fine di rendere ancor più trasparente l'uso delle immagini ai fini sportivi, come da utilizzo attraverso lo strumento della VAR; *c*) per il controllo della distribuzione delle immagini (dall'impianto sportivo a tutti i paesi del mondo) ai fini della pirateria e delle scommesse clandestine, in modo da rendere tracciabile quanto più possibile la veicolazione del segnale in Italia e all'estero; *d*) per evitare un uso indiscriminato delle immagini, anche ai fini della *privacy*;

in forza dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, cosiddetto decreto Melandri, la produzione delle immagini è affidata ai singoli club, che quindi dispongono delle immagini a propria discrezione, salvi gli obblighi nei confronti degli assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi;

ai fini dei controlli di cui sopra, è necessario, al contrario, che la produzione audiovisiva dei singoli eventi sportivi sia centralizzata, affidata dunque agli organizzatori delle competizioni (e cioè alle leghe cui il Decreto Melandri si riferisce), unici soggetti terzi e imparziali rispetto alla competizione sportiva e a cui non possono che essere affidati quei tipi di controllo sopra specificati,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine.

G/1372/3/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m*), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani dei Comitato pa-

ralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, per le federazioni sportive nazionali, discipline sportive assodate ed enti di promozione sportiva anche paralimpici.

G/1372/4/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

tra i principi e criteri direttivi, con le disposizioni di cui alla lettera *m*), l'esecutivo intende riordinare la disciplina del limite dei mandati negli organi direttivi delle istituzioni sportive, approvata da poco più di un anno, dal precedente Governo, con la legge 11 gennaio 2018, n. 8;

la legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha ridisciplinato i limiti al numero dei mandati degli organi dei CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, del CIP, delle federazioni sportive paralimpiche (FSP), delle discipline sportive paralimpiche (DSP) e degli enti di promozione sportiva paralimpica (EPSP);

in particolare, in base alla disciplina vigente, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati è fissato in 3. Per il CONI e il CIP, il numero massimo di mandati si applica al Presidente e agli altri compo-

nenti della Giunta nazionale - ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO) e dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale (IPC) - nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali. Gli organi del CONI e del CIP restano in carica 4 anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi;

il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, in fase di audizione presso la Commissione referente, ha dichiarato, rispetto al limite dei mandati: (...) «di non ravvisare alcuna volontà da parte del Governo a rivedere il limite dei mandati ma, invece, la necessità di intervenire esclusivamente sulla dimensione territoriale»;

le suddette motivazioni del sottosegretario trovano riscontro in un emendamento depositato dal Gruppo Pd;

riteniamo, infatti, che alcune federazioni, a livello territoriale e di specifiche discipline, potrebbero riscontrare difficoltà nel limite dei mandati,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera *m*), a prevedere l'estensione del limite dei tre anni, previsto per il rinnovo dei mandati, tenendo conto della differenziazione tra le articolazioni sia a livello nazionale che territoriali.

G/1372/5/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 9 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali;

tra i principi e criteri direttivi della delega non risulta alcun riferimento alla pratica sportiva per le persone con disabilità;

sarebbe opportuno rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità;

la volontà dovrebbe essere quella di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità.

G/1372/6/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione» premesso che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse destinate alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate, contributo per le ultime incrementato rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/7/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

premessi che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla

CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire specifici criteri di distribuzione delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/8/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno, di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame - modificato durante l'esame in sede referente - reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore;

con l'approvazione della prima legge di bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al Coni sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di definire specifici criteri di distribuzione

delle risorse da destinare agli Enti di promozione sportiva, da incrementare rispetto allo storico del finanziamento stanziato.

G/1372/9/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

è ormai dimostrato che i Grandi Eventi Sportivi possono essere un vero e proprio strumento di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio;

l'organizzazione di un Grande Evento Sportivo può lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori; inoltre, per una Città, essere sede di un grande evento è l'occasione per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio;

da sempre le città ed i territori competono tra loro per attirare maggiori flussi finanziari e turistici, e soprattutto capitale umano qualificato, a tal fine è necessario che abbiano un'immagine innovativa e attraente. In quest'ottica il Grande Evento si propone come vetrina per la città e per i territori, poiché permette loro una sovraesposizione a livello globale è diventa così un utilissimo strumento di *marketing* territoriale; un mezzo per creare *landmark* necessari ad attirare investimenti a livello mondiale, così da agevolare e accelerare lo sviluppo e la promozione di una nuova immagine urbana;

non è quindi un caso che vengano sempre più considerati come delle opportunità per dotare le città ed i territori di nuovi spazi pubblici, di nuove attrezzature e per l'implementazione di strategie urbane finalizzate a lanciare processi di rinascita e riqualificazione dei territori;

essere sede di un grande evento può essere utile per promuovere eventi minori, già presenti sul territorio o nuovi, ospitandoli in contemporanea, aumentando così anche l'effetto di attrazione del grande evento,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile a reperire risorse finanziarie utili ad avviare un processo di promozione dei Grandi Eventi Sportivi, occasione di *marketing* territoriale, turistico e culturale a cui ricorrere per valorizzare le risorse di un territorio.

G/1372/10/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/11/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

non sono previsti finanziamenti e al comma 4 è specificato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare incomprensibile prevedere la costituzione di Centri sportivi scolastici senza oneri,

impegna il Governo:

a individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2.

G/1372/12/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

l'articolo 2 prevede la possibilità, per le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, di costituire Centri sportivi scolastici, con le modalità e nelle forme previste dal Codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017);

la norma prevede che in sede di contrattazione collettiva dovrà essere stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali verranno assegnati compiti di supporto al Centro sportivo scolastico;

al riguardo, la relazione illustrativa, allegata al provvedimento in esame, evidenzia che, trattandosi di attività extracurricolare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al Centro sportivo scolastico possono beneficiare di una remunerazione, secondo la misura da prevedere nei diversi livelli contrattuali;

la relazione tecnica chiarisce, inoltre, che con contrattazione di istituto potrà essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del Centro sportivo scolastico al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

non si prevede, invece, alcuna remunerazione per il personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA);

il suddetto articolo 2, prevede al comma 3, la presenza del personale ATA;

il personale ATA ricopre un ruolo fondamentale di custodia e guardiania degli studenti e degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

a reperire adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici.

G/1372/13/7

IANNONE

Il Senato,

premessi che:

è sempre attuale il problema della violenza nello *sport* e che sono recentemente accaduti gravi episodi di violenza nel calcio minore e giovanile, in ogni parte d'Italia:

dalla provincia di Parma, dove sono stati comminati 12 provvedimenti DASPO, ai campi di calcio di Monza - Brianza, ai fatti verificatosi a Firenze ad opera di genitori dei ragazzi del campionato esordienti *under 13*, che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita.

considerato che uno dei modi più efficaci per risolvere il problema della violenza alla radice è quello di iniziare ad educare i bambini che intendono avvicinarsi a questo sport a praticarlo con uno spirito diverso, intendendo il calcio come un gioco e non come una guerra;

anche nel calcio dei giovanissimi c'è una accelerazione del malcostume ed un'accresciuta esasperazione dei toni tanto da farlo sembrare sempre meno un gioco. La responsabilità di questo stato di cose è da attribuirsi purtroppo anche al comportamento dei genitori che disattendendo il loro ruolo di educatori, spesso aizzano i bambini ad assumere comportamenti scorretti in campo, a non rispettare gli avversari e gli arbitri esercitando una pressione sproporzionata sui loro figli,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio.

G/1372/14/7

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Il Senato,

in sede di esame del AS 1372, disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

il percorso formativo in Scienze Motorie fornisce ai laureati le conoscenze scientifiche necessarie nei vari campi delle attività motorie indi-

viduali e di gruppo, con particolare riferimento agli ambiti disciplinari tecnico - sportivo, manageriale, educativo e della prevenzione. Il corso, che ha orientamento professionalizzante verso la formazione di esperti nella gestione delle attività motorie finalizzate al benessere psico-fisico in ambito turistico e ludico-ricreativo, affianca insegnamenti tradizionali a tirocini tecnico pratici relativi alle discipline sportive di squadra ed individuali ed attività a libera scelta,

considerato che:

il percorso formativo di Scienze motorie e sportive, non trova diffusione presso tutti gli Atenei,

impegna il Governo:

ad assicurare su tutto il territorio nazionale un'offerta adeguata ed omogenea di corsi di laurea in scienze motorie e sportive al fine di far acquisire agli studenti le conoscenze relative ai principali ambiti delle discipline sportive, attivando un programma didattico ad hoc nell'area delle Scienze Motorie e Sportive.

G/1372/15/7

IANNONE, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta, tra gli altri, il tema della sicurezza nelle discipline invernali;

lo sci e le altre discipline invernali ad esso connesse sono diventati ormai sport di massa;

il sovraffollamento delle piste, causato dall'efficienza e dalla velocità dei nuovi impianti di risalita, le nuove tipologie di sci che sono più facili da usare, oltre alle piste sempre più veloci perché battute perfettamente e per la preparazione effettuata con neve artificiale, sono fattori che hanno contribuito al moltiplicarsi di incidenti, molti dei quali investimenti, sempre più gravi e talvolta mortali;

gli sciatori che stazionano ai bordi delle piste sono quelli più a rischio di essere investiti,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

G/1372/16/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo a definire - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - un criterio che tenga conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/17/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

con l'approvazione della prima Legge di Bilancio, il Governo ha trasferito parte delle risorse destinate al movimento sportivo italiano dalla CONI Servizi Spa, ente controllato dal CONI, alla Sport e salute Spa, sotto invece il controllo del Governo;

al CONI sono stati attribuiti circa 40 milioni di euro per lo svolgimento di tutte le attività, compresa la copertura degli oneri relativa alla preparazione olimpica; alla Sport e salute Spa è stato assegnato un contributo di circa 378 milioni di euro per le funzioni di sport;

non appare chiaro quali siano i criteri di riparto delle risorse assegnate alla Sport e salute Spa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva- criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati.

G/1372/18/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento, nell'ambito delle deleghe al Governo per il riordino dell'ordinamento sportivo, reca una delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; è stata ultimamente accolta con molta soddisfazione in Italia la decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha assegnato a Cortina e Milano l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026, che saranno caratterizzate dall'unicità delle Dolomiti;

la candidatura ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale anche e soprattutto sotto il profilo della sostenibilità ambientale; I giochi olimpici saranno infatti organizzati con un bassissimo impatto ambientale e con strutture già largamente rinnovate o nuove a seguito dei Mondiali di sci che si terranno nel 2021;

la Giornata Internazionale della montagna ha le sue radici nel 1992 con l'adozione del capitolo 13 dell'Agenda 21 «*Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development*» in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo;

la crescente attenzione per l'importanza delle montagne ha portato l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a dichiarare il 2002 Anno Internazionale delle montagne;

al fine di far crescere una maggiore consapevolezza sullo sviluppo sostenibile delle regioni montane e sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, risulterebbe importante, a livello nazionale, prevedere l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno,

impegna il Governo:

al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno.

G/1372/19/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziato nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per verificare se l'Ufficio per lo Sport abbia adeguatamente informato, tramite il proprio sito internet le atlete, delle modalità di richiesta, del sostegno di cui alle lettere *a)* e *b)* in premessa, e, se il medesimo ufficio abbia provveduto a pubblicare sul proprio portale istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue; e in caso di cambiamento di status di atlete professioniste ad adottare le iniziative affinché questo fondo possa essere messo a disposizione non solo della maternità ma anche di contributi previdenziali e assicurativi.

G/1372/20/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/21/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premesso che:

con l'approvazione della legge di bilancio 2018 il precedente Governo ha approvato specifiche norme di sostegno del diritto alla maternità delle atlete;

l'articolo 1, comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infatti, istituito presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, con una dotazione di euro 12 milioni per il 2018, euro 7 milioni per il 2019, euro 8,2 milioni per il 2020 ed euro 10,5 milioni dal 2021;

le suddette risorse sono state destinate al finanziamento di progetti aventi come finalità, tra le altre, il sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

grazie all'impegno del precedente Governo e del PD, si è attuato un gesto di civiltà che ha consentito anche alle donne, che praticano dello sport, di vivere la maternità come una scelta libera e consapevole,

impegna il Governo:

in fase di approvazione del primo provvedimento utile, a reperire risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolar modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

G/1372/22/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

la legge di bilancio del 2018 (legge n. 205/2017, prevede, all'articolo 1, comma 369, lettere *d*) ed *f*) il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste, e la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale;

il medesimo comma della Legge di bilancio per il 2018, istituisce un fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano con una dotazione di euro 12 mln per il 2018, euro 7 mln per il 2019, euro 8,2 mln per il 2020 ed euro 10,5 mln dal 2021, rimettendo a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, l'utilizzo dello stesso;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2018 ha previsto, lo stanziamento di quota parte delle risorse, stanziato nel suddetto «Fondo» per le azioni di cui agli articoli 5 e 6;

in particolare,

a) all'articolo 5, per il sostegno della maternità delle atlete è prevista l'erogazione di un contributo di euro 1000 per un massimo di 10 mesi alle atlete che al momento della richiesta soddisfano, contemporaneamente, una serie di condizioni, tra le quali lo svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI e il mancato svolgimento di un'attività lavorativa o la mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o altri gruppi che garantiscano una tutela previdenziale in caso di maternità;

b) all'articolo 6 è previsto il sostegno alla realizzazione di altri eventi di agonismo femminile, di rilevanza nazionale e internazionale;

il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2019 ha evidenziato, anzitutto, l'aumento della dotazione per il 2019 a euro 18,954 mln a seguito della disponibilità di fondi non impegnati al 31 dicembre 2018. La ripartizione dei fondi da esso disposta include, per il triennio 2019-2021, quanto già ripartito con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2018,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali.

G/1372/23/7

IANNONE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»;

l'articolo 5, in particolare, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo;

in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti la normativa vigente in Italia è ancora quella contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, secondo la quale «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»;

tale previsione, lasciando, di fatto, alle singole federazioni sportive il compito di stabilire chi è un professionista dello sport e ricade all'interno della legge, ha determinato notevoli distorsioni nel mondo dello sport professionistico, che hanno colpito in particolar modo le atlete donne;

ad oggi, infatti, alcun tipo di professionismo sportivo è riconosciuto in favore delle atlete femminili di qualunque sport, e la prima conseguenza dell'assenza del riconoscimento del professionismo sportivo nelle donne è la mancanza di un contratto di lavoro cui consegue che le atlete donne non percepiscono né il trattamento di fine rapporto, né gli indennizzi per i casi di maternità e sono escluse dalla maggior parte delle forme di tutela presenti nel mondo del lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a riconoscere e regolare il professionismo sportivo anche femminile, al fine di garantire a tutti gli atleti e atlete il riconoscimento della propria attività e le dovute tutele lavorative.

G/1372/24/7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Il Senato,

in base di discussione del disegno di legge «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»,

premessi che:

l'articolo 5, del provvedimento in esame, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo. La delega è finalizzata a garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico;

gli atleti spesso devono affrontare la sfida di conciliare la loro carriera sportiva con il lavoro. Voler riuscire al più alto livello in uno sport richiede un allenamento intensivo e competizioni che possono essere difficili da conciliare con le sfide e le restrizioni del mercato del lavoro;

finita la carriera sportiva, molti si trovano disoccupati. La sfida principale per molti atleti è quella di gestire la transizione delle loro caratteristiche personali e delle loro competenze dal mondo sportivo ad una carriera professionale di successo,

impegna il Governo:

in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario.

Art. 1.**1.1**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «non oltre diciotto mesi».

1.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

1.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «il riordino» con le seguenti: «la riorganizzazione».

1.5

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117 Cost., delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza».

1.6

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 242,» aggiungere le seguenti: «, fermo restando il rispetto della potestà legislativa concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione, delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, dei principi riconosciuti del diritto sportivo e dei consolidati orientamenti della giurisprudenza.».

1.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti» con le seguenti: «coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività.».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

1.10

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «denominato "Codice dello Sport"».

1.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzare le disposizioni fiscali relative agli organismi sportivi con particolare attenzione al coordinamento tra le nonne di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante

norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti».

1.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) definire norme agevolative per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche al fine di limitare la responsabilità personale e illimitata dei legali rappresentanti».

1.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) definire in maniera puntuale la natura giuridica delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate».

1.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) definire i criteri per la ripartizione dei finanziamenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite, fermo restando che a tale definizione e a eventuali successive modificazioni si provvede esclusivamente con atti aventi valore o forza di legge».

1.16

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, anche al fine di assicurare alle donne e agli uomini pari condizioni di accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli».

1.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.18

IANNONE

Al comma 1, lettera d), prima delle parole: «definire gli ambiti dell'attività del CONI» premettere le seguenti: «nel rispetto del principio della specificità dello sport.».

1.19

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale;».

1.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica», con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale.».

1.21

IANNONE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica» con le seguenti: «e, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, con il ruolo proprio del CONI di governo e di sviluppo dell'attività sportiva sul territorio nazionale».

1.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «di governo dell'attività olimpica;».

1.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di governo dell'attività olimpica;» con le seguenti: «quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, nel rispetto delle prerogative a esso attribuite dalla Carta Olimpica, nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015, e dalla Carta Europea dello Sport, approvata a Rodi dal Comitato per lo Sviluppo dello Sport del Consiglio d'Europa nei giorni 13-15 maggio 1992.».

1.24

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, avvenga tenendo conto del numero dei soggetti tesserati, dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni olimpiche e nelle competizioni organizzate dalle federazioni internazionali della disciplina sportiva di riferimento, nonché del numero di società e associazioni sportive a essi associate».

1.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) nell'ambito della definizione della sfera di attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, prevedere criteri espliciti di individuazione e separazione del ruolo di sviluppo e promozione dell'attività agonistica, affidato alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, dal ruolo di promozione della pratica sportiva quale attività socialmente rilevante;».

1.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere l'attribuzione al CONI dei compiti di definizione delle singole qualifiche necessarie per lo svolgimento delle attività sportive riconosciute dallo stesso nonché dei percorsi formativi necessari, sentite le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate;».

1.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera e) con la seguente:

«*e*) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di promuovere i principi fondamentali ed i valori dell'Olimpismo, in particolare nei settori dello sport e dell'istruzione, promuovendo programmi educativi olimpici a tutti i livelli di scuole, istituzioni sportive e di educazione fisica e università, nonché di incoraggiare la creazione di istituzioni dedicate alla formazione Olimpica, quali le Accademie Olimpiche Nazionali, i Musei Olimpici e altri programmi, anche culturali, legati al Movimento Olimpico;».

1.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «la missione» con le seguenti: «i compiti e la funzione».

1.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «dalla Carta olimpica» aggiungere le seguenti: «nel testo vigente in seguito alle modifiche approvate dalla Sessione Olimpica il 2 agosto 2015.».

1.31

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) definire gli ambiti di attività del CONI e degli organismi sportivi riconosciuti dallo stesso coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI quale ente pubblico, organo di governo e di indirizzo dell'attività sportiva nazionale e articolazione territoriale del Comitato Olimpico Internazionale;».

1.32

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) coordinare e conformare la relativa disciplina di settore, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni, con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;».

1.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.34

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individua i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute è composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.35

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*) definire i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva di concerto con le stesse Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; a tal fine prevedendo un comitato costituito dai rappresentanti del CONI, della Società Sport e salute spa, nonché da rappresentanti degli enti sportivi;».

1.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.37

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riordinare il settore delle scommesse sportive, anche prevedendo limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto, per le scommesse sulle gare e competizioni sportive di livello dilettantistico;»

1.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera g) con la seguente:

«g) prevedere che il CONI funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme di statuti e regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferma restando l'autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».

1.40

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «prevedere che il CONI sia polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.41

IANNONE

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «eserciti poteri di vigilanza» con le seguenti: «funga da polo di riferimento centrale dell'attività sportiva nazionale, sul piano del rispetto delle regole e dell'etica sportiva, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo; prevedere, a tal proposito, che il CONI eserciti poteri di indirizzo e di vigilanza anche».

1.42

IANNONE

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e del CONI medesimo», aggiungere le seguenti: «nonché nel rispetto delle Regole della Carta Olimpica, della Convenzione contro il doping ed il suo protocollo aggiuntivo, adottati nel quadro del Consiglio d'Europa, della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005».

1.43

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere, al fine di sostenere, sviluppare e promuovere l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, che le sanzioni applicate alle stesse associazioni in seguito a irregolarità di natura fiscale, tributaria o amministrativa rilevate da accertamenti svolti dagli organi territoriali dell'Agenzia delle entrate si applicano nella misura

del 10 per cento dell'importo delle sanzioni erogate entro il 30 giugno 2018. Per usufruire del beneficio le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro devono dimostrare di aver adottato tutti i necessari provvedimenti di adeguamento alle norme vigenti e di regolarizzazione delle situazioni non congrue sulla base delle quali sono state erogate le sanzioni. Per la definizione della misura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un tavolo di confronto tra rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;».

1.44

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) mantenere, in capo al CONI, il ruolo di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed assegnare al CONI poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, da esercitarsi anche con l'istituto del commissariamento, in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei relativi organi direttivi, in caso di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo o nel caso in cui non siano stati garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;».

1.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «sostenere» inserire le seguenti: «e incoraggiare».

1.47

MAIORINO, GRANATO, DE LUCIA

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «delle donne», aggiungere le seguenti: «nella governance sportiva e».

1.48

MAIORINO, GRANATO, DE LUCIA

Al comma 1, lettera h), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e all'interno degli organi collegiali di governo del CONI».

1.49

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, le attribuzioni connesse all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale e alla massima diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale, anche con specifico riguardo agli obblighi, ai ruoli e alle responsabilità assunti nella missione istituzionale di sviluppare e proteggere il Movimento Olimpico all'interno dello Stato italiano, in conformità con quanto previsto dalla Carta Olimpica e nel rispetto del ruolo dei poteri pubblici principalmente complementare all'azione dei movimenti sportivi, come sancito dalla Carta europea dello sport;».

1.50

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) mantenere, in capo al CONI, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché per incoraggiare lo sviluppo dello sport ad alto livello e dello sport per tutti;».

1.51

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) prevedere che il CONI, di concerto con Sport e Salute Spa, individui i criteri e i parametri di assegnazione e di distribuzione delle risorse volte al finanziamento delle federazioni sportive nazionali e al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva; a tal fine, prevedere che il consiglio di amministrazione della società Sport e Salute sia composto da 5 membri, due dei quali rappresentativi del CONI che partecipano con diritto di voto alle decisioni societarie;».

1.52

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al fine di coordinare e collegare l'attività sportiva di base con l'attività sportiva nazionale olimpica, prevedere l'assegnazione al CONI delle competenze sulla distribuzione e assegnazione dei contributi alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite;».

1.53

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera i) con la seguente:

«*i*) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio

di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;».

1.55

IANNONE

Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le parole:* «rispetto al CONI»;
 - b) *dopo le parole:* «fermo l'esercizio,» *inserire le seguenti:* «da un lato.»;
 - c) *sostituire le parole:* «modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002» *con le seguenti:* «dall'altro, in capo all'ente pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate [3], attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale».
-

1.56

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: «rispetto al CONI,» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «fermo l'esercizio, da un lato, del potere di controllo spettante all'autorità di governo vigilante sulla gestione e l'utilizzo dei contributi pubblici previsto dal comma 4-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; dall'altro, in capo all'ente

pubblico CONI, nell'attuazione del principio di unitarietà e di autonomia dell'ordinamento sportivo, della funzione di Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, attraverso un potere di vigilanza e di controllo delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite circa gli aspetti di rilevanza pubblicistica della loro attività e di approvazione dei relativi bilanci, affinché l'Ente CONI possa deliberarne il commissariamento in caso di gravi irregolarità nella gestione, in maniera tale da garantire comunque il prosieguo dell'attività sportiva a livello nazionale e internazionale;»

1.57

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«*i-bis*) approntare, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in relazione all'attività di finanziamento, attribuita alla società Sport e salute S.p.A., delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, gli strumenti normativi idonei ad esercitare il potere di vigilanza sugli enti finanziati nonché ad assicurare quanto previsto dal comma 4-*quater* della legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 633, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pur nell'assoluto rispetto dell'autonomia tecnico-sportiva dei singoli soggetti finanziati e salvaguardando in ogni caso la continuità del relativo dispiegarsi dell'attività sportiva;».

1.58

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.59

IANNONE

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.60

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).***1.61**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) prevedere che alle strutture territoriali del CONI siano attribuite le funzioni di coordinamento delle attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei tecnici da destinare alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate, attraverso l'attività delle scuole dello sport quali centri di alta formazione e di promozione della diffusione della cultura sportiva, nonché funzioni di coordinamento delle attività e delle progettualità trasversali alle federazioni e delle attività dei gruppi sportivi scolastici di cui all'articolo 2;».

1.62

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita oltre che a funzioni di rappresentanza istituzionale anche a funzioni di promozione, gestione ed organizzazione delle attività sportive e, di concerto con le istituzioni scolastiche e sanitarie, di prevenzione e promozione della salute;».

1.63

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.64

MARCUCCI, MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente;».

1.65

IANNONE

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) continuare a prevedere che l'organizzazione periferica del CONI sia disciplinata dallo statuto dell'Ente.».

1.66

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «a funzioni» inserire le seguenti: «e a compiti».

1.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere che la disciplina dei limiti al rinnovo dei mandati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 8, possa essere derogata nelle strutture territoriali subregionali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici.».

1.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «, garantendo» aggiungere le seguenti: «le pari opportunità nell'accesso agli organi sociali e».

1.70

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) prevedere l'estensione del limite al rinnovo dei mandati di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 8, alle leghe e alle associazioni comunque denominate che esprimono dei membri nei consigli federali delle federazioni sportive nazionali».

1.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.72

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «stabilire».

1.73

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) coordinare e, se necessario, modificare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istitutive della società Sport e salute S.p.A., con le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 15 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni;».

1.74

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

1.75

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

1.76

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2.**2.1**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di organizzare e sviluppare» con le seguenti: «Al fine di sviluppare, potenziare e organizzare».

2.2

GRANATO, DE LUCIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituzioni scolastiche,» aggiungere le seguenti: «anche in conformità con gli articoli 5, 24 e 30, comma 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone».

con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18,».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «23 luglio 1999, n. 242» aggiungere le seguenti: «e dell'articolo 6, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43,».

2.3

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole: «possono costituire», con la seguente: «costituiscono»;*

2) *al comma 3, sostituire le parole: «possono far parte», con le seguenti: «fanno parte».*

2.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le scuole stabiliscono» aggiungere le seguenti: «sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentiti il Coni, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, nonché il Comitato Italiano Paralimpico».

2.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «stabiliscono» con la seguente: «adottano».

2.6

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «può stabilire», con la seguente: «stabilisce» e sopprimere le seguenti: «, di norma»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite massimo di 150 milioni di euro, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater;

1-ter. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7, 16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato;

1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

2.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «definite e».

2.8

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 2, dopo le parole: «consiglio di istituto», inserire le seguenti: «e approvate dal Collegio dei Docenti».

2.9

GRANATO, DE LUCIA

Al comma 2, dopo le parole: «le associazioni», aggiungere le seguenti: «e le società».

2.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

2.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte del» con le seguenti: «Possono utilizzare il».

2.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «Possono far parte» con le seguenti: «fanno parte».

2.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, dopo le parole: «Possono far parte» aggiungere le seguenti: «degli organi del».

2.14

GRANATO, DE LUCIA

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «,tutori o soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».

2.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I centri sportivi scolastici costituiti ai sensi del presente articolo devono essere affiliati alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, sentiti il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva nonché i corrispondenti organismi paraolimpici, specifiche linee guida. Con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre definite regole di semplificazione delle modalità di affiliazione e tesseramento e i contenuti di specifiche convenzioni volte a ridurre i costi di affiliazione e di tesseramento dei centri scolastici sportivi alle singole federazioni sportive o alle discipline sportive associate».

2.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le istituzioni scolastiche che hanno costituito un centro sportivo scolastico provvedono ad adeguare la copertura assicurativa per le attività della pratica sportiva svolta nel centro, ovvero sottoscrivono apposita affiliazione alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva della attività sportiva che si pratica nel singolo centro sportivo scolastico».

2.17

IANNONE, CIRIANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'insegnamento dell'educazione fisica nei centri sportivi scolastici è attribuito esclusivamente all'Educatore del benessere fisico, e cioè al laureato che, nell'ambito del corso di laurea di Scienze Motorie, si dedica all'insegnamento della educazione fisica e del benessere fisico all'interno delle scuole».

2.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, sostituire le parole: «possono affidare» con la seguente: «affidano».

2.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni».

2.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centoventi giorni».

2.21

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.22

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corri-

spondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

2.0.1

IANNONE, CIRIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con le medesime modalità le spese di pubblicità di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite massimo di 50.000 euro, sono deducibili nella misura doppia dell'importo corrisposto"».

Art. 3.

3.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

3.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere il primo periodo.

3.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente», con le seguenti: «La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di sette esperti nominati dal presidente».

3.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «La cessione, il trasferimento o».

3.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «cessione», con la seguente: «rinuncia».

3.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferimento», con la seguente: «spostamento».

3.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «a qualunque titolo».

3.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «a qualunque titolo», con le seguenti: «a qualsivoglia intestazione».

3.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «del titolo sportivo, definito», con le seguenti: «della qualifica sportiva, definita».

3.12

IANNONE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del titolo sportivo», inserire le seguenti: «di una società sportiva professionistica».

3.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere le parole: «definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale».

3.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «insieme», con la seguente: «numero».

3.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «condizioni», con la seguente: «situazioni».

3.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «consentono», con la seguente: «permettono».

3.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «presenza».

3.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», con le seguenti: «l'adesione».

3.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «la partecipazione», con le seguenti: «l'apparizione».

3.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «partecipazione», con la seguente: «condivisione».

3.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «determinata», con la seguente: «convinta».

3.22

IANNONE

Al comma 1 sostituire le parole: «qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati» con le seguenti: «qualora la detta cessione o il detto trasferimento o attribuzione siano ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali».

3.23

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la parola: «singole».

3.24

IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «dalle singole federazioni sportive nazionali» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto delle prescrizioni da essa emanate».

3.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «otto esperti».

3.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «cinque esperti».

3.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «tre esperti».

3.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «un esperto», con le seguenti: «due esperti».

3.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3.30

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «versamento», con la seguente: «deposito».

3.31

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del titolo», con le seguenti: «della qualifica».

3.32

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», con la seguente: «acclarato».

3.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «accertato», con la seguente: «verificato».

3.34

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», con la seguente: «concessione».

3.35

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prestazione», con la seguente: «fornitura».

3.36

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «un'ideonea», con le seguenti: «una giusta».

3.37

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «approvata», con la seguente: «accordata».

3.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

3.39

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere le parole: «Il CONI».

3.40

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «adeguano», inserire le seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.41

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, dopo la parola: «principi», inserire la seguente: «generali».

3.42

GRANATO, DE LUCIA

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4.**4.1**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

4.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

4.4

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'introduzione di uno strumento di rappresentanza dei tifosi, finalizzato esclusivamente alla manifestazione degli interessi specifici di questi ultimi, escludendovi dall'accesso chiunque abbia ricevuto, negli ultimi venti anni, sanzioni penali o amministrative per fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

4.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «ma non vincolanti».

4.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: «specifici», con la seguente: «fondamentali».

4.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «meno di tre e non più di cinque membri», con le seguenti: «quattro membri».

4.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «otto mesi».

Art. 5.**5.1**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

5.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico».

5.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport».

5.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due mesi».

5.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «tre mesi».

5.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

5.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

5.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sette mesi».

5.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «otto mesi».

5.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

5.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «undici mesi».

5.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».

5.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «di riordino e».

5.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprime le seguenti parole: «e di riforma».

5.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo».

5.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.19

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) promozione e garanzia della pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo».

5.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.22

GRANATO, DE LUCIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo la parola: «educazione» aggiungere le seguenti: «, inclusione»;*

b) *alla lettera d), dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai minori con disabilità,»;*

c) *alla lettera g), dopo le parole: «di diritto internazionale» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la Convenzione ed il Protocollo di cui all'articolo 1 della legge 3 marzo 2009, n. 18,».*

5.23

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.24

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del principio della specificità dello sport e».

5.25

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nonché del principio» aggiungere le seguenti: «della tutela».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favo-

revoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.26

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «ovvero».

5.27

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».

5.28

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e riconoscimento di parità di valore dello sport praticato dalle donne e dagli uomini e tutela e promozione di azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile».

5.29

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «con particolare attenzione al riconoscimento del professionismo delle atlete al fine di superare le diversità e le difficoltà presenti nello sport femminile».

5.30

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione».

5.31

IANNONE

Dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) possibilità del riconoscimento della qualifica di impresa sociale sportiva per gli enti privati, inclusi quelli costituiti nella forma di cui al Titolo V del libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa avente ad oggetto l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche nel rispetto degli articoli 1 e 2 comma 1 lettera u) del d.lgs 112/2017, garantendo le relative agevolazioni fiscali».

5.32

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5.33

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma».

5.34

GIRO, CANGINI, MOLES, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta,

e» con le seguenti: «, tenuto conto della specifica attività sportiva svolta se di natura dilettantistica o professionistica e conseguente».

5.35

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza» con le seguenti: «tenendo conto delle peculiarità rispetto al rapporto di lavoro ordinario, e definizione della relativa disciplina in materia di formazione, assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza e di fine carriera».

5.36

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo in ogni caso l'esclusione dell'obbligo contributivo per i soggetti che godono già di una copertura previdenziale e tenendo comunque ferma l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.».

5.37

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscimento della peculiarità del rapporto di lavoro sportivo rispetto al rapporto di lavoro ordinario, in particolare attraverso la predisposizione di percorsi formativi di fine carriera finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro nonché la costituzione di un «fondo di fine carriera» per il sostegno economico degli atleti in corso di inserimento nel mondo del lavoro ordinario».

5.38

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
_____**5.39**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «attività sportiva» inserire le seguenti: «anche dilettantistica».
_____**5.40**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera e).
_____**5.41**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «e riconoscimento».
_____**5.42**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «giovani atleti» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta» e «riconoscimento».
_____**5.43**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5.44

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di natura» inserire le seguenti: «professionale e».

5.45

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in favore delle società» inserire la seguente: «sportive».

5.46

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: «fatta salva la disciplina di cui agli articoli 67 e 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che costituisce limite minimo del regime agevolativo applicabile».

5.47

IANNONE

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle leghe e associazioni di categoria».

5.48

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

5.49

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «rimuovere le attuali discriminazioni di genere dirette e indirette derivanti dall'attuale legislazione, promuovere la pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al professionismo sportivo e».

5.50

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le integrazioni necessarie per», inserire le seguenti: «estendere lo status professionistico alle atlete e».

5.51

IANNONE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e in cui siano stabiliti limiti, criteri e soglie di natura economica legate, ai redditi dei lavoratori sportivi, nonché al fatturato della singola società sportiva e di tutte le società sportive all'interno di una stessa competizione, che individuino in modo certo, obiettivo e coerente la natura professionistica e dilettantistica del lavoratore sportivo, della società sportiva e della competizione di cui la società sportiva fa parte».

5.52

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo espressamente l'applicabilità automatica delle norme sul professionismo sportivo allo sport femminile».

5.53

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) abolizione del divario retributivo di genere tra atleti di sesso diverso ed implementazione di ogni forma di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza discriminazioni legate al genere, anche incentivando il riconoscimento nelle competenti sedi del professionismo sportivo delle donne;».

5.54

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

5.55

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «professionistico» inserire le seguenti: «e dilettantistico».

5.56

IANNONE

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: «stabilendo che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, per valorizzare e incentivare le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto al gioco e alle scommesse, destini una quota del 15 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 , a favore delle leghe inferiori del calcio, della lega pallacanestro professionistica, alla federazione gioco calcio, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e al fondo antiludopatia».

5.57

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera i).

5.58

IANNONE

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in modo che siano istituite, nell'ambito delle competenze e dell'autonomia dell'università, le figure professionali sportive dell'Educatore del benessere fisico, del Fisioterapista sportivo, dell'Amministratore nello sport e del Manager sportivo, prevedendo requisiti e condizioni per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro».

5.59

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera l).

5.60

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alle federazioni sportive nazionali e al CONI per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività olimpica».

5.61

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «revisione e trasferimento» inserire le seguenti: «alla Presidenza del Consiglio - Ufficio per lo sport».

5.62

IANNONE

Dopo la lettera l) inserire la seguente:

«*l-bis*) individuazione/inquadramento del rapporto di collaborazione degli sportivi dilettanti delle associazioni sportive dilettantistiche che decidono di aderire al codice del Terzo settore, garantendo la parità di trattamento prevista dall'art. 16 del D. lgs 117/2017 e mantenendo, altresì, le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 67 comma 1 lettera *m*) e 69 del TIUR.»

5.63

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) individuazione della figura del lavoratore nell'ambito degli *esports* e definizione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza».

5.64

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera m).

5.65

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sopprimere la lettera n).

5.66

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

5.67

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e)».

5.68

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

5.69

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

5.70

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trentacinque».

5.71

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

5.72

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».

5.73

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

5.74

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 4.

5.0.1

IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore della competizione il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente tramite un servizio tecnico di ripresa. L'organizzatore della competizione mette a disposizione dell'organizzatore dell'evento le riprese degli eventi cui partecipa ai fini della costituzione del suo archivio e dell'utilizzazione economica delle immagini nei limiti previsti dal presente decreto e dalle linee guida di cui all'articolo 6.

5. Qualora vi siano assegnatari di diritti audiovisivi, l'organizzatore della competizione mette a loro disposizione il segnale contenente le immagini degli eventi a condizioni trasparenti e non discriminatorie e sulla base delle destinazioni d'uso stabilite dallo stesso organizzatore della competizione. L'accesso alle riprese e ai servizi tecnici correlati è consentito previo pagamento dei prezzi indicati nel tariffario, determinato anche sulla base di una percentuale da calcolare sul valore dei diritti audiovisivi o dei contenuti, predisposto dall'organizzatore della competizione. Le riprese devono essere senza loghi, fatto salvo quelli dell'organizzatore della competizione e dei suoi sponsor e, su canali separati, con commenti parlati e dotati di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

6. La proprietà delle riprese di ciascun evento, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui al comma 4, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'orga-

nizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne ogni uso per tutti i fini di cui al presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6.

7. Le riprese audiovisive degli eventi costituiscono opere dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633."».

5.0.2

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico)

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "e nel rispetto dei principi di pari opportunità tra donne e uomini sanciti dalla Costituzione";

b) all'articolo 10, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo aver ottenuto tale affiliazione la società procede all'affiliazione anche della corrispettiva società sportiva femminile"».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 25 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 90

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 25 luglio 2019

Plenaria

96^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione generale è stata dichiarata conclusa.

Quindi, in qualità di relatore facente funzioni, dà lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni – (*pubblicato in allegato*).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) rileva che, dopo che la legge 40 è stata sostanzialmente riscritta dalla Corte Costituzionale, il Parlamento avrebbe dovuto porre mano a una riforma organica della materia. Ricorda che nella passata legislatura vi sono state iniziative in tal senso, anche da parte sua, che tuttavia non hanno avuto seguito.

Osserva che l'intervento posto in essere dal Governo con l'Atto in esame, di carattere asseritamente tecnico, è pertanto insufficiente e richiama l'attenzione sulla necessità di restituire centralità alle Camere, che allo stato su numerosi temi sono ridotte, anche causa della propria inerzia, a rincorrere le decisioni della Magistratura.

Dichiara dunque, a nome del proprio Gruppo, voto di astensione.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) evidenzia che nulla riveste carattere esclusivamente tecnico in una materia delicata come quella affrontata dall'Atto in esame. Sottolinea che l'eliminazione assoluta del rischio è impossibile e che, d'altro canto, prevedere la sottoposizione del potenziale donatore a esami multipli e molto invasivi è di per sé problematico. Richiama inoltre l'attenzione sull'eventualità che con la fecondazione eterologa si pervenga alla procreazione di più bambini portatori del medesimo patrimonio genetico, col rischio correlato di unioni inconsapevoli tra consanguinei.

Conclude esprimendo profonde riserve sull'Atto in esame e ribadendo il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice BINI (*PD*), nell'annunciare a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo, osserva che le questioni implicate dall'Atto in esame sono molto complesse e che sulle stesse si registrano sensibilità diverse, sia tra i Gruppi che all'interno di essi. Concorda con chi ha in precedenza posto in rilievo l'esigenza di porre mano, in maniera organica, alla legge 40.

Il senatore COLLINA (*PD*), nel ribadire il voto di astensione del proprio Gruppo, ricorda che il percorso di approvazione della legge 40 rappresentò un'esperienza politica ed etica molto importante, che riguardò l'intera società italiana.

Soggiunge che la politica, come è avvenuto nella passata legislatura, dovrebbe assumersi la responsabilità di legiferare anche sulle questioni eticamente sensibili, individuando equilibrati punti di sintesi e senza demandare all'Autorità giudiziaria un ruolo di supplenza.

Rimarca che i temi affrontati dall'Atto in esame non sono riconducibili a mere tecnicità e che, pertanto, sarebbe stato preferibile presentare una proposta di legge e farsi carico del relativo *iter* parlamentare, pur nella consapevolezza della complessità del percorso.

In conclusione, tiene a evidenziare che, in generale, la cultura della pretesa di un esito positivo da parte del Servizio sanitario nazionale è sbagliata e dovrebbe essere contrastata.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) ritiene che gli oratori che l'hanno preceduta non abbiano colto l'oggetto e la finalità dell'Atto in esame, il quale è volto a recepire una direttiva che si limita ad aumentare le garanzie per chi riceve dal donatore le cellule riproduttive. Ciò precisato, dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto convintamente favorevole.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, auspica che le osservazioni introdotte nello schema di parere possano essere integrate con un invito al Governo a tenere conto delle linee guida definite dalla Conferenza delle Regioni, per quanto compatibili con la nuova normativa.

Il PRESIDENTE fa rilevare che ha consentito, in via del tutto eccezionale, a più di un oratore per Gruppo di prendere la parola per dichiarazione di voto, pur in assenza di posizioni dissenzienti, in considerazione delle peculiari implicazioni del provvedimento in esame.

Il sottosegretario BARTOLAZZI, nel dichiarare che nulla osta all'integrazione auspicata dalla senatrice Fregolent, ne rileva tuttavia il carattere pleonastico.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) manifesta stupore per la posizione assunta dal Gruppo PD, a fronte di un provvedimento che finalmente mira a dare certezze e uniformità di trattamento in materia di fecondazione eterologa, in relazione alla sentenza n. 162 del 2014 della Corte Costituzionale. Quanto alla richiesta di integrazione avanzata dalla senatrice Fregolent, ritiene che essa sia non tanto pleonastica quanto, potenzialmente, confliggente con la predetta esigenza di uniformità.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere in precedenza illustrato è posto ai voti e risulta approvato.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che il dibattito odierno costituisce riprova del fatto che il legislatore dovrebbe affrontare tempestivamente le questioni eticamente complesse. Per questo, richiama l'attenzione sull'opportunità di non lasciare nulla di intentato per evitare che sulla materia del fine vita l'azione del Parlamento sia surrogata dall'annunciata pronuncia della Corte Costituzio-

nale. Ritiene che, in attesa che la Camera dei deputati completi l'esame in prima lettura dei disegni di legge in materia, sarebbe opportuno che il Senato affrontasse il tema discutendo appositi atti d'indirizzo.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, esprime rammarico per la mancata integrazione del parere nel senso indicato dalla senatrice Fregolent: a suo avviso, il riferimento alle linee guida elaborate dalla Conferenza delle Regioni, lungi dall'essere pleonastico o in antinomia con la *ratio* del provvedimento, avrebbe rappresentato un utile valore aggiunto per il Governo.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90);
viste le osservazioni espresse sul provvedimento dalla 1^a Commissione;

considerato preliminarmente che:

il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, ha recepito solo parzialmente la normativa europea che disciplina i criteri di selezione e gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive, non avendo esso introdotto le prescrizioni relative ai criteri di selezione e agli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive diversi dai componenti della coppia ricevente in quanto nell'ordinamento italiano vigeva, all'epoca dell'adozione di tale decreto legislativo, il divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, stabilito dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita;

a seguito della sentenza n. 162 del 9 aprile 2014, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 40 del 2004 che ponevano il divieto di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, è sorta la necessità di riesaminare la normativa in materia di cellule e tessuti umani, in quanto essa non conteneva le disposizioni europee concernenti le cellule riproduttive donate da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente;

l'adozione dello schema di regolamento in oggetto consentirebbe, quindi, di recepire integralmente la direttiva 2012/39/UE, rendendo pertanto possibile la risoluzione del contenzioso in materia instauratosi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per effetto del ricorso presentato dalla Commissione europea in data 22 luglio 2014;

il provvedimento in esame è il risultato di un lungo percorso, descritto dettagliatamente nella Relazione illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto, nell'ambito del quale sono stati coinvolti dal Ministero della salute: il Consiglio superiore di sanità, il Garante per la protezione dei dati personali, le regioni e il Consiglio di Stato, ciascuno per il proprio ambito di competenza;

l'obiettivo che si pone lo schema di regolamento, venuto meno il divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, è quello di garantire la sicurezza e la qualità nei processi di donazione di cellule riproduttive ovvero dei gameti e degli embrioni utilizzati per trattamenti di PMA, attraverso il recepimento delle prescrizioni tecniche stabilite dall'Unione europea in materia di esami da effettuare per lo *screening* dei donatori di cellule riproduttive, che i Paesi membri sono tenuti ad adottare come requisiti minimi;

osservato, per quanto concerne il merito del provvedimento, che:

le norme da recepire presentano carattere prettamente tecnico e sono volte a modificare, in particolare, gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 16 del 2010, con il quale è stata recepita parzialmente la direttiva 2006/17/CE;

tra le disposizioni introdotte, si segnalano quelle riguardanti, rispettivamente: gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule non riproduttive, con il richiamo all'alta prevalenza per l'esame sui donatori degli anticorpi HTVLV-I, che sostituisce quello all'alta incidenza; i criteri di selezione e gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive; l'inserimento di un'intera sezione relativa alle disposizioni per la «Donazione da persone diverse dal partner», con la previsione per cui alla coppia che accede alle tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo devono essere illustrati con chiarezza i rischi associati ad essa e le misure adottate per attenuarli, oltre che dover essere fornite informazioni dettagliate in merito agli esami clinici cui è stato sottoposto il donatore, ai relativi test effettuati e al fatto che tali esami non possono garantire in modo incontrovertibile l'assenza di patologie per il nascituro;

evidenziata, altresì, l'opportunità di integrare il contenuto del provvedimento introducendo una disposizione che preveda la fissazione di limiti di età per la donazione di cellule riproduttive nella procreazione di tipo eterologo, al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza delle cellule riproduttive donate, in quanto l'età del donatore, per ragioni biologiche, può influire sia sulle probabilità di successo della tecnica utilizzata sia sui fattori di rischio di tipo genetico per il nascituro;

rilevata, inoltre, l'opportunità di inserire nello schema di regolamento un'ulteriore disposizione, volta a prevedere che le cellule riproduttive donate da un medesimo donatore non possano determinare più di un certo numero di nascite, al fine di limitare le nascite di bambini portatori del medesimo patrimonio genetico e, dunque, di ridurre al minimo il rischio di unioni inconsapevoli tra soggetti nati da procreazione eterologa che siano consanguinei;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto del provvedimento in esame attraverso l'introduzione di una disposizione che fissi specifici limiti di età – non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per l'uomo e non inferiore a 20 anni e non superiore a 35 anni per la donna – ai fini della donazione di cellule riproduttive nella procreazione di tipo eterologo;

b) valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto del provvedimento in esame attraverso l'introduzione di una disposizione volta a prevedere che le cellule riproduttive donate da un medesimo donatore non possano determinare più di un certo numero di nascite.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 25 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 25 luglio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 8,40.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Comunicazioni del Presidente sulla missione a Lampedusa del 22 e 23 luglio 2019

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, illustra una relazione sulla missione svolta a Lampedusa il 22 e 23 luglio 2019, dandone lettura.

Intervengono i deputati Francesca GALIZIA (M5S) e Ivan SCALFAROTTO (PD) e i senatori Marinella PACIFICO (M5S), Nazario PAGANO (FI-BP), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), e Tony Chike IWObI (L-SP-PSd'Az), per formulare osservazioni e richieste di chiarimento da rivolgere alle autorità competenti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, prende atto e si riserva di dare seguito alle richieste formulate.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 25 luglio 2019

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza della Presidente

RONZULLI

Intervengono, in relazione all'Affare assegnato n. 216, il professor Nicola Capozza, presidente della Società italiana di urologia pediatrica e responsabile del dipartimento di chirurgia urologica dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, la dottoressa Simona La Placa, medico presso il Policlinico «P. Giaccone» di Palermo e segretario del Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante della Società italiana di pediatria e il professor Mario Lima, docente di chirurgia pediatrica presso l'Università degli Studi di Bologna e presidente della Società italiana di chirurgia pediatrica.

La seduta inizia alle ore 8,40.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216)

(Esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda alla Commissione che, nella seduta odierna, al termine della illustrazione dell'affare assegnato sulle problematiche connesse alla circoncisione rituale minorile, la Commissione ascolterà per l'istruttoria dello stesso alcuni esperti in pediatria.

Fa presente, poi, che restano ancora da audire, sempre con riguardo all'affare assegnato in titolo, i rappresentanti delle comunità ebraiche ed islamiche, nonché alcuni «tecnici» del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.

Avverte infine che la Commissione, in esito all'esame dell'affare, potrà approvare anche una risoluzione. Dà quindi la parola alla relatrice.

La relatrice Paola BOLDRINI (PD) sottolinea come con l'affare assegnato in titolo la Commissione si proponga di affrontare la delicata questione della circoncisione rituale minorile. Si tratta di un problema che ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all'aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali. L'esecuzione di tali pratiche, in moltissimi casi, è demandata a «circoncisori tradizionali» ed effettuata in ambiti spesso non igienicamente sicuri. Sono queste le ragioni per le quali molti bambini riportano complicanze gravi e in alcuni casi addirittura letali. Non sono pochi gli episodi, infatti, di minori morti in conseguenza di interventi di circoncisione effettuati in ambito domestico.

A legislazione vigente, peraltro, la circoncisione non è ricompresa tra le prestazioni assicurate fra i Livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dal Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che ogni Regione decide sul punto in modo differente. Questa disomogeneità nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la mancanza di un supporto adeguato da parte della comunità di appartenenza, la scarsa disponibilità economica della famiglia o semplicemente l'assenza di informazione al riguardo, favorisce l'esecuzione di tale pratica nelle condizioni non sicure dal punto di vista sanitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della procedura informativa che sta per iniziare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione di esperti in pediatria in relazione all'esame dell'affare assegnato sulle problematiche connesse alle pratiche di circoncisione rituale dei minori (n. 216)**

La PRESIDENTE ringrazia tutti gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a fornire il loro autorevole contributo sulla delicata questione della circoncisione minorile.

Il professor CAPOZZA ricorda preliminarmente alla Commissione che l'intervento di circoncisione consiste nell'asportazione della pelle del prepuzio del pene, che ricopre il glande e nell'allargamento dell'anello prepuziale. Tale intervento viene eseguito, per motivi sanitari, nei casi in cui un maschio sia soggetto a fimosi. Le ragioni per le quali si circoncide un bambino nella prassi però sono molto spesso legate a tradizioni culturali e religiose. Non sono scientificamente provate le tesi che sostengono che le donne con partner circonciso siano meno soggette a sviluppare tumori del collo dell'utero e che tra gli uomini circoncisi siano meno frequenti i tumori del pene. Relativamente alla pratica della circoncisione per motivi non medico-sanitari l'audito si dichiara contrario, trattandosi di una forma di inutile violenza ai danni di un bambino che non si può difendere, decisa da genitori legati a pratiche arcaiche. A suo parere per combattere l'esecuzione clandestina delle circoncisioni rituali l'inserimento di tale pratica nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) o la riduzione dei costi non possono considerarsi una corretta soluzione. Si tratta di una metodica, che se motivata da ragioni unicamente rituali e religiose, è priva di utilità medica ed anzi da eradicare. In conclusione ribadisce l'esigenza di contrastare o comunque limitare il ricorso a questa pratica, demandando alla politica l'individuazione della più opportuna soluzione di «compromesso» per evitare quantomeno le complicazioni anche letali derivanti dalla esecuzione in luoghi non ospedalieri di questa pratica.

La dottoressa LA PLACA fa presente alla Commissione che la Società italiana di pediatria (SIP), in collaborazione con il GdS Gruppo di lavoro nazionale per il bambino migrante (GLNBM), ha promosso il «Monitoraggio GLNBM SIP sulla Circoncisione Riturale Maschile (CRM): l'esperienza nelle diverse realtà regionali». Per alcune Regioni in particolare, al fine di verificare la reale implementazione delle prassi predisposte a livello regionale o aziendale, la Commissione si è avvalsa della collaborazione dei medici dei Gruppi immigrazione e salute della Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM). Il quadro emerso dal monitoraggio mostra una eterogeneità nell'offerta all'interno dei diversi Servizi sanitari regionali e nella stessa Regione tra le diverse aziende sanitarie, e quindi nelle modalità di accesso. Infatti, in alcune Regioni, fra le quali la Calabria, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna, il Molise, l'Abruzzo, le Marche, la Liguria, la Lombardia, il Trentino, e la Valle d'Aosta, la pratica della circoncisione rituale non può essere eseguita in ambito

ospedaliero se non attraverso «l'escamotage» della fimosi, in altri termini la circoncisione rituale è svolta in quanto qualificata come terapeutica. Per quanto riguarda le altre Regioni – esclusa la Toscana dove la procedura è inserita nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e quindi è a totale carico del servizio sanitario- in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Sicilia, si accede o con impegnativa e comunque compartecipazione alla spesa, oppure in libera professione con un costo per l'utenza spesso ancora più oneroso.

Altrettanta eterogeneità si rileva nel tipo di percorso assistenziale previsto nelle diverse aziende sanitarie. La procedura, infatti, viene eseguita: in ricovero ordinario, in *Day Surgery* o, ancora, in regime ambulatoriale. Diversificate sono anche le professionalità coinvolte in fase pre e post-operatoria (dai pediatri ai chirurghi/urologi, anestesisti e infermieri pediatrici), gli accertamenti diagnostico-strumentali pre-intervento e infine le modalità del *follow-up*.

Dopo aver fornito alcuni dati relativi al numero e all'età dei bambini sottoposti a circoncisione, osserva che in funzione del principio di «riduzione del danno», sarebbe necessario offrire un percorso assistenziale all'interno del Servizio sanitario nazionale con una eventuale compartecipazione alla spesa che risulti accessibile da parte dell'utenza in base al reddito. A ciò si deve accompagnare un serio coinvolgimento di tutti i professionisti e delle rispettive società scientifiche nell'ottica di un lavoro di rete per la promozione e tutela della salute di tutti i bambini.

Il professor LIMA fa presente alla Commissione che proprio nella sua Regione qualche mese fa è morto un neonato, in conseguenza di un'emorragia provocata da una circoncisione rituale effettuata in ambito non igienicamente sicuro. Si tratta di una vicenda di un'estrema gravità, che richiede di essere affrontata con urgenza e senza pregiudizi ideologici. Da tecnico egli ritiene che, trattandosi di una pratica molto diffusa, legata a tradizioni culturali e religiose, sia necessario garantire che essa venga svolta nel rispetto di seri protocolli medici e in sicurezza quindi. Dopo aver auspicato che tale pratica possa essere ricompresa nel servizio sanitario, ribadisce che la circoncisione è fra le piccole pratiche chirurgiche quella che in potenza può comportare le più gravi complicazioni. Egli ritiene che la scelta sulle modalità per assicurare la praticabilità della circoncisione rituale in sicurezza soprattutto medico-sanitaria competa al legislatore. È necessario che si trovi il modo di assicurare a questi bambini la possibilità di rispettare i principi religiosi e le tradizioni che impongono loro di effettuare la circoncisione, evitando che tale pratica possa portarli alla morte o possa menomarne la salute fisica.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede agli auditi di chiarire quale sia, a loro parere, il miglior modo per garantire a questi bambini il diritto alla salute, pur nel rispetto degli obblighi religiosi e culturali im-

posti dalla loro tradizione. Ricorda poi che la circoncisione è stata ritenuta dal Comitato di bioetica una pratica lecita. Si tratta quindi di capire in che modo affrontare il problema, ovvero se serva inserire tale prestazione nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), seguendo il modello della Regione Toscana o, ad esempio, formando professionalmente coloro che eseguono questa pratica.

Il professor CAPOZZA, rispondendo ai quesiti posti, ribadisce la propria netta contrarietà all'inserimento della circoncisione rituale minorile tra i LEA. Peraltro osserva come siano già lunghi i tempi di attesa per l'esecuzione di circoncisioni terapeutiche, l'eventuale inserimento nei LEA non farebbe altro che allungare i tempi, senza alcun beneficio, visto che in molte culture la circoncisione deve essere praticata nei primi mesi di vita.

Relativamente alle modalità di realizzazione fa presente che la circoncisione è praticata nel Lazio a livello ambulatoriale, e come per tutti gli interventi di analoga durata, non sono previsti nei protocolli esami preoperatori. Ne consegue che i rischi di emorragia, nel caso in cui vi siano particolari patologie, non note, non possono dirsi scongiurati.

Si potrebbe eventualmente valutare l'introduzione di un «*superticket*», una esenzione dal pagamento del *ticket*, che sia in parte coperta, sul piano dei costi, dalle comunità religiose.

La dottoressa LA PLACA ritiene che se è vero, da un lato, che l'inserimento nei LEA può avere un impatto finanziario, è altrettanto vero, dall'altro, che anche gli interventi di circoncisione rituale effettuati in ambito non igienicamente sicuro possono portare a complicazioni e alla necessità di prestazioni ospedaliere per porvi rimedio, con evidenti ricadute in termini economici sul sistema sanitario. Relativamente alla proposta di un *superticket*, rileva che la pratica della circoncisione non sia legata unicamente a motivazioni religiose, ma sia, in alcuni casi, connessa a tradizioni culturali non strettamente religiose. Conclude sottolineando come, a prescindere dalla scelta che il legislatore farà, è importante che siano sostenute campagne di sensibilizzazione per evitare che circoncisioni rituali su minori siano effettuate in ambito domestico o comunque da «circoncisori tradizionali».

Il professor LIMA sottolinea come la circoncisione rituale minorile sia una pratica chirurgica non scevra da complicazioni e in quanto tale non si possa pensare ad un suo svolgimento in un ambito che non sia quello strettamente sanitario.

Dopo aver fornito alcuni dati sul numero di circoncisioni effettuate nella Regione Emilia Romagna e sui loro costi, precisa che la disomogeneità sul piano nazionale sta alimentando un vero e proprio «turismo» medico che spinge i pazienti ad effettuare queste pratiche in Toscana, dove esse sono ricomprese nei LEA. Conclude ribadendo la necessità di un intervento da parte dello Stato.

L'onorevole Rossana BOLDI (*Lega*) ricorda alla Commissione come sul tema della circoncisione il Consiglio d'Europa abbia, qualche anno fa, assunto una posizione diversa rispetto al Comitato di bioetica, assimilando tale pratica alle mutilazioni genitali femminili.

In merito alla proposta di inserire tale prestazione nei LEA si esprime in senso fortemente contrario. A suo parere la circoncisione, motivata da ragioni non medico-terapeutiche, non può essere in nessun caso considerata una prestazione essenziale.

L'onorevole Rosa Maria DI GIORGI (*PD*) fa presente di aver partecipato nel 2002 al dibattito politico nella propria Regione, la Toscana, che ha portato all'inserimento della circoncisione anche rituale tra i LEA. Tale inserimento, per quel che le consta, non ha avuto un particolare impatto sul sistema sanitario regionale, né sul piano organizzativo né su quello economico. In proposito ritiene opportuno che la Commissione integri il programma delle audizioni inserendo alcuni rappresentanti, anche tecnici, della Regione Toscana in grado di poter fornire ulteriori elementi su tale aspetto. Ritiene inaccettabile l'assimilazione testé richiamata della circoncisione maschile alle mutilazioni genitali femminili, proprio in ragione delle differenti conseguenze sul piano psicologico e fisico che le due pratiche determinano.

Conclude sottolineando l'importanza di un intervento legislativo in materia volto ad ovviare a questa iniqua disomogeneità sul piano territoriale.

La relatrice Paola BOLDRINI (*PD*) ritiene necessario un intervento legislativo in materia, proprio nel rispetto del superiore interesse del minore, in primo luogo, alla sua salute. Conclude sottolineando come utili elementi di riflessione potranno essere forniti dalle future audizioni anche dei rappresentanti delle comunità religiose.

L'onorevole SIANI (*PD*) ricorda alla Commissione che tutti gli interventi compiuti a livello ambulatoriale su pazienti di età inferiore ai sei anni sono gratuiti già in base al sistema vigente. Chiede agli auditi se nelle loro Regioni o nelle loro strutture ospedaliere le circoncisioni siano effettuate in *day hospital*. Relativamente alla lunghezza delle liste d'attesa, ritiene che l'immediato inserimento, già al momento della nascita, potrebbe abbreviarne i tempi e consentire di realizzare l'intervento nei primi mesi di vita del bambino.

Fornendo ulteriori elementi di risposta ai quesiti da ultimo posti, il professor LIMA precisa che nel proprio ospedale la decisione in ordine alla praticabilità della circoncisione è centralizzata ed è di sua stretta competenza, al fine di evitare differenti prassi, magari motivate da pregiudizi ideologici di alcuni medici. Dopo aver svolto alcune considerazioni sui presupposti clinici che possono giustificare questa pratica e in particolare la fimosi, osserva come il rischio di complicazioni aumenti proprio nei

casi di circoncisioni effettuate nei primi mesi di vita del bambino. Precisa che anche da parte delle comunità religiose si registra una forte volontà di affrontare e risolvere il problema delle circoncisioni clandestine. Le circoncisioni in Emilia Romagna, sottolinea l'audito, sono effettuate in *day hospital*. Per quanto riguarda l'assimilazione alle mutilazioni genitali femminili fa presente che recentemente vi è stato un ripensamento a livello europeo. In merito al problema dei costi ritiene che si debba tenere conto anche delle ricadute economiche sul sistema sanitario derivanti dalle possibili complicazioni di circoncisioni effettuate da persone prive di competenze mediche e in ambienti non sterili. Conclude ricordando i numeri di bambini deceduti per complicazioni derivanti da circoncisioni clandestine.

Il professor CAPOZZA osserva come la fimosi non sia un elemento eccezionale nei bambini sotto i cinque anni e in quanto tale la presenza di una fimosi di per sé nei primi anni di vita non può giustificare un intervento di circoncisione.

La dottoressa LA PLACA sottolinea come la circoncisione non sia in nessun modo assimilabile alle mutilazioni genitali femminili, in particolare in ragione del fatto che questa pratica, a differenza di quelle compiute sulle bambine, non influisce di per sé sulla funzionalità, anche sessuale, degli organi genitali maschili.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione e la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,35.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 25 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell'Agencia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), generale Mario Parente
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Direttore dell'Agencia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), generale Mario PARENTE, accompagnato dal generale Gianfranco LINZI.

Mario PARENTE, *Direttore dell'Agencia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Francesco CASTIELLO (*M5S*) e Adolfo URSO (*FdI*) e il deputato Elio VITO (*FI*), a cui risponde Mario PARENTE, *Direttore dell'Agencia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, fornendo ulteriori precisazioni.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Parente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 25 luglio 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 9,10.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 25 luglio 2019

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:

Plenaria *Pag.* 117

**DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare NATO**

Giovedì 25 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Luca FRUSONE

**Incontro con il Rappresentante permanente d'Italia presso la NATO, Ambasciatore
Francesco Maria Talò**

L'incontro si è svolto dalle ore 8,30 alle ore 9,30.

